

alla semplice iscrizione al Fondo, e pertanto ebbe ad escludere, in un primo tempo, di praticare forme di assicurazione che ripetevano le stesse prestazioni del Fondo, e che, tenuto conto che il saggio d'interesse che stabilirà il Decreto Reale è del 4%, non potevano che chiaramente apparire più onerose del Fondo stesso.

Senonchè con Decreto Ministeriale 11-2-1942 veniva approvata una speciale Tariffa A.I.L. presentata dalla Federazione delle Imprese assicuratrici per tutte le Compagnie private, la quale tariffa ripete appunto in forma assicurativa le stesse prestazioni del Fondo, richiedendo premi a decrescenza quinquennale.

La scala dei premi non regge peraltro al confronto con i versamenti richiesti dal Fondo sulla base di un interesse del 4% ed era quindi da presumere che i datori di lavoro, ai quali è stato reso noto con circolari e con comunicati di stampa detta misura dell'interesse, si rendessero facilmente conto della convenienza dell'iscrizione al Fondo.

Ma da tutta l'organizzazione periferica dell'Istituto, con conferma da parte degli Ispettori, è stato invece segnalato con una certa apprensione come la concorrenza avrebbe potuto riuscire ad ottenere adesioni alla Tariffa A.I.L. sottraendo così delle iscrizioni al Fondo.

Di fronte a tale situazione di mercato si è ravvisata l'opportunità: da una parte di intensificare la propaganda e l'illustrazione del Fondo; dall'altra, di consentire, in casi estremi, quando l'opera di chiarificazione non riesca nel suo intento per l'ostinazione del datore di lavoro a voler conseguire con una polizza di assicurazione le stesse prestazioni del Fondo, malgrado la inevitabile maggiore spesa, che sia almeno, tale polizza, stipulata con questo stesso Istituto.

In tal modo, oltre all'effetto immediato di non far passare alla concorrenza una certa massa di affari, si potrà aver modo in avvenire di rimuovere il datore di lavoro da eventuali suoi preconcetti nei confronti del Fondo, e a ciò può essere disposto, ovvia-